



Marche da bollo pagate con F24

TRASFORMAZIONE DA A.S.D. IN A.P.S. WORLD

ART.1) VARIAZIONE FINALITA' ASSOCIAZIONE DA ASD A APS

In data odierna la già costituita Associazione Sportiva Dilettantistica World nata il 10 Gennaio 2018, ha deciso di variare la propria natura associativa trasformandosi in *Associazione di Promozione Sociale WORLD (in sigla APS)* e per far ciò modifica integralmente il proprio statuto come di seguito riportato. La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione mantiene la propria sede legale a Terni, Via Maestri del Lavoro, 28/D. Potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, così come potrà modificare la propria sede legale mediante delibera dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 3) NO SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA' SOCIALE

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione ha lo scopo di: Promuovere le bellezze di luoghi, territori, usanze, tradizioni e cultura popolare, folclore, enogastronomia, sport, storia, bellezze paesaggistiche del territorio Nazionale, promuovendo il tutto anche fuori dal territorio Italiano. Ha quale scopo quello di aiutare persone in difficoltà economiche, ammalati, associazioni terze che condividono lo stesso percorso culturale e comunque tutte quelle associazioni, enti, gruppi di persone o semplici cittadini che rientrano nei dettami sopra indicati. Aiutare popolazioni colpite da gravi calamità naturali. Promuovere la cultura delle arti e dello sport, aperta a tutti senza distinzione di sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguito attraverso l'organizzazione di attività amatoriali o dilettantistiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive e culturali in genere. L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione Sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita. Aiutare i giovani nel superamento di difficoltà culturali, sociali e di ambientamento. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, viaggi, campus estivi, eventi culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o di carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro a vantaggio sia dei soli Soci, che di soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire e/o gestire in proprio o con terzi, spazi in genere ed impianti sportivi e non, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passività. L'Associazione intende mettere in campo tutte quelle attività utili al raggiungimento dei propri fini quali ad esempio eventi enogastronomici, musicali, meeting, seminari, divulgazioni cartacee e non, realizzazione di supporti audio/video, eventi di raccolta fondi, ed in generale ogni attività che possa aiutare la promozione e la sensibilizzazione della popolazione, agli argomenti cari all'Associazione ed indicati in statuto. Attività specifiche, che qui per ovvie ragioni non trovano spazio, saranno specificate dal Consiglio Direttivo sempre nel rispetto dell'Art 5 del CTS

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, LETTERE d - e - f - i - k - l - t - u - z del D.Lgs n. 117/2017.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) SOCI E VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e volontari per il perseguimento dei fini istituzionali. I Soci e i Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del Socio e del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Socio e al Volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri Soci e Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei soci.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni ed Enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
- c. godere di comprovata onorabilità ed integrità sociale e morale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI – DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio, il richiedente dovrà far presentare la propria richiesta da un socio già iscritto che ne dovrà garantire l'integrità morale, sociale ed etica, al Consiglio Direttivo il quale ne deciderà l'accoglimento o il diniego. Il richiedente dovrà osservare le seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche e Partita Iva, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email;
- b. dichiarare di aver preso visione e di accettare questo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, al quale spetta il compito di valutare la domanda di ammissione, dovrà esprimersi con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, entro trenta giorni. Trascorso detto termine vigrà il silenzio in senso negativo. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo ed inappellabile.

ART. 10) QUOTE ASSOCIATIVE

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori esborsi rispetto alla quota associativa annuale.

E' facoltà dei Soci, effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari a titolo di libera elargizione.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per decesso, recesso, dimissioni, morosità o esclusione. Non è trasmissibile in linea ereditaria. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale nel termine stabilito dall'assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via email.

Il socio è espulso per i seguenti motivi:

- a. quando non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b. quando, arreca danni anche morali all'Associazione ovvero assumendo comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso può appellarsi alla decisione del Consiglio chiedendo all'Assemblea dei Soci di esprimersi sull'espulsione. Tale richiesta dovrà essere presentata all'Assemblea entro trenta giorni dalla decisione del Consiglio la quale si esprimerà alla prima convocazione prevista. Il parere dell'Assemblea è definitivo e non appellabile.

ART. 12) L'ATTIVITA' DEI VOLONTARI

L'Associazione si può avvalere di Volontari che attraverso la loro opera gratuita, aiutano la stessa al raggiungimento delle proprie finalità. La domanda di Volontario deve essere inoltrata in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale, valutata l'onorabilità del richiedente, ne determina l'accettazione.

Il Volontario rimane tale fino al 31 dicembre di ogni anno. Scaduto detto termine, il Volontario dovrà ripresentare domanda al Consiglio Direttivo che ne rivaluterà l'adesione. I Volontari sono obbligati al rispetto del presente statuto e delle cariche associative. Non potranno partecipare alle assemblee ordinarie o straordinarie della medesima, né avranno diritto di voto o altro. I compiti del Volontario saranno concordati di volta in volta in base alle iniziative intraprese dall'Associazione. I Volontari non dovranno corrispondere alcuna quota annua associativa, ma potranno erogare donazioni o altro a loro discrezione. I nominativi dei Volontari sono annotati in apposito libro dell'Associazione. I Volontari possono essere espulsi in qualunque momento, a seguito di decisione del Consiglio Direttivo chiamato a giudicare su accadimenti perpetrati dagli stessi che violino lo statuto e/o le linee guida e le finalità dell'Associazione. L'espulsione del Volontario è inappellabile ed è immediatamente esecutiva.

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.



ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associate da almeno tre mesi, conformemente da quanto stabilito dall'art 25 del D.lgs. n 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e sociale, sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, determinandone previamente il numero;
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da Soci espulsi o persone richiedenti l'accesso come socio;
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, l'adevoluzione del patrimonio, la fusione o scissione dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mano, lettera, e-mail, fax, altro) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: SUA CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'organo di controllo. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito loro di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di poter partecipare alla votazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci, un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

La validità delle delibere d'assemblea, è normata dall'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato oltre a se stesso, può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con la presenza della metà più uno degli associate.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 32.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio ed i Suoi Componenti, restano in carica per tre esercizi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art 2382 del cod. civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo e successivo dei non eletti, in caso di ulteriore parità sarà nominato il più anziano; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può

attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi che erano a conoscenza.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci – b. approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione – c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea – d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea – e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale – f. nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed ogni altro soggetto tecnico previsto all'interno del presente statuto – g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere – h. coordina l'attività dei Volontari – i. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e dei volontari – l. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, oltre ai valori dei rimborsi spesa – m. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 21) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 22) PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Il Presidente ed in assenza il suo Vice, presiede e convoca il Consiglio Direttivo. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Alla carica di Presidente possono candidarsi tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23) IL VICE PRESIDENTE (Se previsto)

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di nomina del Presidente. Alla carica di Vice Presidente possono candidarsi tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Egli, in assenza del Presidente, rappresenta legalmente la società e ha gli stessi oneri, incarichi e incombenze, spettanti al Presidente.

ART. 24) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione, mantiene i contatti con i Soci e rappresenta per questi un punto di riferimento e di informazione sull'andamento dell'Associazione. Può essere nominato anche persona esterna all'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Può rappresentare l'Associazione nei confronti degli istituti di credito individuati mediante apposita specifica delibera del consiglio direttivo.

ART. 25) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 27) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione – b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio – c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite: a. dai contributi annuali e straordinari degli associati – b. dai contributi dei privati – c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, da contributi dello Stato, degli Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti – d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione – e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi – f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati – g. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – h. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi – i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale – j. dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 28) INTRASMISSIBILITA' QUOTE ASSOCIATIVE

Le somme relative alle quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 29) SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: - il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo – il libro Soci - il Libro Volontari.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza al Consiglio Direttivo che ne dovrà acconsentire la visione entro quindici giorni dalla richiesta; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 30) IL BILANCIO – RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, e dall'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

ART. 31) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla fine dell'attività un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 32) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 34) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DEL TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

TERNI, 06 Ottobre 2022



d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 27) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione – b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio – c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite: a. dai contributi annuali e straordinari degli associati – b. dai contributi dei privati – c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, da contributi dello Stato, degli Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti – c. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione – d. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi – e. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati – f. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – g. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi – h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale – i. dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ART. 28) INTRASMISSIBILITA' QUOTE ASSOCIATIVE

Le somme relative alle quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 29) SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: - il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo – il libro Soci - il Libro Volontari.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza al Consiglio Direttivo che ne dovrà acconsentire la visione entro quindici giorni dalla richiesta; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 30) BILANCIO – RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, e dall'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

ART. 31) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla fine dell'attività un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 32) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 34) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DEL TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

TERNI, 06 Ottobre 2022

